

PARERE N. 95 del 10 giugno 2015

PREC 243/14/F

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da GLM S.r.l. - Procedura di gara per l'affidamento del contratto di fornitura di trattori agricoli ed attrezzature abbinate - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d'asta: euro 404.000,00 - S.A.: Ente Foreste della Sardegna

Offerta tecnica – Certificazioni di conformità - Soccorso istruttorio

La richiesta di regolarizzare i certificati di conformità alle direttive CE di una fornitura oggetto di offerta tecnica è legittima ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. 163/2006 in quanto esercitata rispetto a un requisito di esecuzione del contratto.

Art. 46, comma 1, d.lgs. 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n. 80339 del 16.07.2014 presentata nell'ambito della procedura di appalto per l'affidamento del contratto di fornitura di trattori agricoli ed attrezzature abbinate con la quale è stato richiesto all'Autorità di esprimere parere in ordine alla legittimità della decisione della commissione di gara di consentire alla ditta GM Carta S.p.A. di sostituire i certificati richiesti a pena di esclusione con certificati conformi alla direttiva 2006/42/CE, in quanto dall'esame della documentazione tecnica della ditta in questione risultava che i certificati stessi non indicavano il nome e l'indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 1.10.2014;

VISTE le memorie delle parti;

VISTO l'art. 7, par. II, punto 5 del disciplinare di gara che indicava che l'offerta tecnica dovesse contenere, a pena di esclusione, relativamente al trattore ed alle attrezzature abbinate le certificazioni di conformità;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che l'art. 7 del disciplinare di gara, nel riferirsi genericamente alle certificazioni di conformità senza richiamare le direttive CE di riferimento, era idoneo a ingenerare incertezze interpretative come dimostra l'operato della commissione di gara nella seduta del 16.06.2014 allorquando, contrariamente alle prime determinazioni assunte, deliberava che per i trattori fosse idonea la certificazione di conformità alla direttiva 2003/37/CE e non quella di conformità alla direttiva 2006/42/CE;

RITENUTO che il soccorso istruttorio esercitato nella procedura in esame attiene ad un requisito di esecuzione del contratto e consiste sostanzialmente nella regolarizzazione di certificazioni di conformità già trasmesse dal concorrente;

RITENUTA, pertanto, infondata l'istanza,

il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'ammissione dell'offerta tecnica di GM Carta S.p.A. sia legittima in quanto la richiesta di regolarizzare i certificati di conformità alle direttive CE di una fornitura oggetto di offerta tecnica è legittima ai sensi dell'art. 46, comma 1, d.lgs. 163/2006 in quanto esercitata rispetto a un requisito di esecuzione del contratto.

Il Presidente f.f.
Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 25 giugno 2015
Per il Segretario Maria Esposito: Rosetta Greco